

# **STILMAS**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**EX D.LGS. N. 231/2001<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Approvato dall'Assemblea dei Soci di Stilmas S.p.A. in data 6 marzo 2012

## INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

PARTE GENERALE	3
1. PREMESSA	3
2. INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N231	5
2.1 INTRODUZIONE	5
2.2 SANZIONI APPLICABILI	5
2.3 ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ	6
2.4 LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO DELL'ODV	6
2.5 I REATI AI SENSI DEL DECRETO	7
3. GLOSSARIO	8
PARTE SPECIALE	11
4. PREMESSA	11
4.1 SCHERMA METODOLOGICOSEGUITO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO 231	12
4.2 PREAMBOLO	13
4.3 SOCIETOGRAMMA	14
4.4 ORGANIGRAMMA	15
4.5 POTERE E DELEGHE	16
4.6 CATENA DEL VALORE	17
4.7 PROCESSI SENSIBILI	18
4.8 MAPPA DEI RISCHI - SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	31
4.9 MAPPA DEI RISCHI: PROCESSI- REATI E PROCESSI-FUNZIONI	32
4.10 SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	36
4.10.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I: SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	37
4.10.2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE II: SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	40
4.10.3 REATI SOCIETARI: SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	44
4.10.4 REATI CONTRO LA PERSONA: SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	49
4.10.5 REATI TRANSAZIONALI: SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	52
4.10.6 REATI SICUREZZA E IGIENE LUOGHI DI LAVORO: SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	55
4.10.7 REATI INFORMATICI: SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	61
4.10.8 ALTRI REATI(CONTRO IL COMMERCIO): SCHEDE LEGALI - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO - FATTORI MITIGANTI - PROTOCOLLI	
5. CORPORATE GOVERNANCE	63
5.1 PRINCIPI GENERALI	63
5.2 SISTEMI DELLE DELEGHE E DELLE PROC URE	65
6. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	67
6.1 IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	67
6.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	68
7. FLUSSI INFORMATIVI	70
7.1 REPORTING DELL'OdV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	70
7.2 REPORTING VERSO L'OdV: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE	71
7.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	72
8. FORMAZIONE	73
8.1 DIPENDENTI	73
8.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	74
9. SISTEMA DISCIPLINARE PRINCIPI GENERALI	75
9.1 VIOLAZIONI DLE MODELLO	75
9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	75
9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	77
9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	78
9.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTIE ALTRI SOGGETTI TERZI	78
ALLEGATI	79
1- IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	79

## PARTE GENERALE

### 1. PREMESSA

Si premette che Stilmas S.p.a. (di seguiti anche la “Società”), consapevole che il raggiungimento degli obiettivi aziendali avviene anche attraverso un efficiente ed efficace controllo interno ed una corretta gestione del rischio, ha provveduto a rivisitare e potenziare la propria previdente organizzazione aziendale e relativo sistema di controllo tale da renderlo idoneo anche ad una gestione consapevole dei rischi normativi previsti dal Decreto legislativo 231/ 2001, introducendo il cosiddetto “Modello Organizzativo” previsto dal suddetto Decreto.

Il presente documento (unitamente al Codice Etico) costituisce, pertanto, il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”) adottato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 (di seguito, il “Decreto”) da Stilmas S.p.a. oggetto di rivisitazione a seguito delle evoluzioni normative che tale norma ha nel frattempo subito.

Sono destinatari del Modello (di seguito i “Destinatari”) i componenti degli organi sociali della Società, il persona le (e, in particolare, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, lavoratori somministrati, stagisti, apprendisti e tutti coloro, compresi gli out sources che a qualsivoglia titolo prestano attività lavorativa a favore della Società) nonché gli agenti esclusivi o con rappresentanza della stessa.

Altri soggetti diversi dai Destinatari sopra citati che tuttavia operano per conto o nell’interesse della Società sono in ogni caso tenuti al rispetto delle prescrizioni del Decreto e dei principi etici adottati dalla Società nell’ambito del Codice Etico: a titolo esemplificativo tra essi devono ritenersi ricompresi i collaboratori esterni, i consulenti, i partners commerciali e/o finanziari e i fornitori della Società.

Stilmas S.p.a., come noto, ha deciso di adottare un proprio Modello ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto, in modo da realizzare al proprio interno un adeguato sistema operativo e di controllo che consenta di prevenire, nello svolgimento delle attività aziendali, la commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del citato Decreto.

L’adozione del Modello contribuisce a migliorare l’operatività della Società anche sotto altri profili, consentendo in particolare di:

- (I) incrementare l’efficacia e la trasparenza dei processi decisionali interni, attraverso la chiara e puntuale individuazione delle competenze e dei ruoli assegnati a ciascuno dei soggetti coinvolti;
- (II) rafforzare (anche tramite la previsione di specifiche sanzioni) nei dipendenti/collaboratori della Società nonché nei soggetti terzi che con la stessa si trovano ad operare la cultura della legalità e del rispetto dei principi etici condivisi da Stilmas, contribuendo così a migliorare altresì la percezione della Società da parte della collettività in cui essa si trova ad operare.

Il **Modello di Stilmas** si compone di una Parte Generale e da Parti Speciali relative alle diverse tipologie di illeciti rilevanti ai sensi del Decreto che la Società corre il rischio di commettere nella propria attività. Costituisce parte integrante del Modello anche l’allegato Codice Etico.

La **Parte Generale** contiene:

- un’introduzione relativa ai contenuti della normativa applicabile;
- una preliminare descrizione della Società,
- la rappresentazione grafica dell’assetto societaria (cosiddetto societogramma),
- la rappresentazione grafica del cosiddetto organigramma aziendale
- il posizionamento di Stilmas S.p.a. lungo la catena del valore

- i relativi cicli operativi aziendali (attivi e passivi).

Per il tramite di tali descrizioni, sono stati individuati:

- i principali attori dei processi aziendali e relative responsabilità,
- le principali caratteristiche dei processi (cicli) operativi,
- le fasi dei processi ritenuti sensibili ai sensi del Decreto, nei quali possono “consumarsi “ i reati previsti dalla normativa,
- la mappa dei rischi reati e
- i mitiganti che Stilmas adotta per la prevenzione dei reati.

Le singole Parti Speciali contengono invece le cosiddette schede di analisi relative ai seguenti aspetti cardini della norma:

- i rischi-reato,
- le probabilità di realizzazione,
- le modalità di realizzazione,
- i processi sensibili con una descrizione:
  - ♦ dei singoli rischi reato presupposto, individuabili, o l e modalità di realizzazione degli stessi
  - ♦ i c.d. protocolli di controllo, che dettagliano, coerentemente al corpo di procedure pre-esistenti in ambito Stilmas ed in relazione alle singole tipologie di illecito a rischio commissione da parte della Società - gli specifici principi di comportamento e di controllo cui attenersi nell’ambito delle attività e dei processi sensibili a rischio individuate.

Il Modello, in seno alla Parte Speciale, tratta altresì dei seguenti argomenti:

- l’Organismo di Vigilanza (dalla nomina alla funzioni di vigilanza)
- i flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza
- la formazione continua in materia 231
- il sistema disciplinare

Il Modello conclude con allegati tecnici ovvero:

- Il testo del Decreto Legislativo 231/ 2001
- il Codice Etico (riportato in un separato documento)

## 2. INTRODUZIONE: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

### 2.1 INTRODUZIONE

Si ritiene sia di preliminare importanza anteporre a quanto viene di seguito illustrato, una sintetica e pratica descrizione dei contenuti sostanziali del Decreto e delle sue finalità, al fine di consentire a qualunque destinatario del presente Modello (e dunque anche ai meno edotti), di avere una immediata e sostanziale comprensione dell'importanza, delle finalità e dei contenuti di etica economica che la norma in oggetto si fa "dante causa".

In particolare il D.Lgs. 231/ 2001 (di seguito, il "Decreto") ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica forma di responsabilità dei soggetti giuridici (ovvero delle Società), diversi dalle persone fisiche (di seguito, "Enti") per alcuni reati, illustrati nel successivo Par. 2.5 della presente introduzione, commessi nel loro interesse e/o a loro vantaggio.

La responsabilità dell'Ente, che seppur qualificata come amministrativa manifesta notevoli affinità con la responsabilità penale, è specificata, autonoma e aggiuntiva rispetto a quella della persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta criminale.

Ai sensi del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi da:

- (I) persone in posizione apicale, ossia i soggetti al vertice dell'organizzazione gerarchica dell'Ente con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione e controllo di fatto dell'Ente; e/o
- (II) persone sotto poste alla direzione o vigilanza dei suddetti soggetti.

Quanto alla nozione di interesse e/o vantaggio, esso deve consistere in un beneficio di natura economica o comunque di un'utilità di cui l'Ente gode a seguito della commissione del reato, in mancanza del quale il Decreto e le relative applicazioni non trovano applicazione (esempio: se una figura apicale eroga una ricompensa ad un dirigente di un ente pubblico o privato a rilevanza pubblica, al fine di ottenere una commessa, l'ente per conto la figura apicale presta la sua attività, ottiene un beneficio derivante dal fatturato che consegue dalla commessa venduta all'ente pubblico o privato a rilevanza pubblica).

### 2.2 SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni previste dal Decreto sono:

- **sanzioni pecuniarie:** il loro ammontare può variare, salvo casi particolari, da un minimo di circa Euro 25.800,00 ad un massimo di circa Euro 1.550.000,00 in ragione del comportamento e delle condizioni patrimoniali dell'Ente nonché della valutazione fatta dal giudice caso per caso;
- **sanzioni interdittive:**
  - interdizione (temporanea da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di danni o, nei casi più gravi, permanente) dall'esercizio dell'attività propria dell'Ente,
  - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e/ o concessioni,
  - divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- **confisca:** ha per oggetto il profitto del reato, anche per equivalente;
- **pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta dal giudice in correlazione ad una sanzione interdittiva.

### 2.3 ESEZION E DA RESPONSABILITÀ

La responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto e l'applicazione delle summenzionati sanzioni non è automatica; nell'ipotesi di reato commesso da soggetto in posizione apicale, infatti, l'Ente non risponde se dimostra che:

- (I) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un idoneo modello di gestione e organizzazione (di seguito, il "Modello");
- (II) il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "OdV");
- (III) gli autori dell'illecito hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- (IV) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso di un reato commesso da persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale, sarà sufficiente provare l'adozione e l'efficace attuazione del Modello.

### 2.4 LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL MODELLO E DELL'ODV

L'idoneità del Modello a prevenire i reati deve essere valutata in base alla sua completezza, esaustività e specificità: esso deve, pertanto, essere il più possibile dettagliato e costruito in base alle specifiche caratteristiche dell'Ente.

In ogni caso, il Modello deve rispettare i seguenti requisiti minimi stabiliti dal Decreto:

- individuazione delle attività e dei settori nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. mappatura dei rischi);
- previsione di specifici protocolli e procedure aziendali al fine di disciplinare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- individuazione delle modalità di gestione di apposite risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- previsione di obblighi di informazione chiara e capillare nei confronti dell'OdV;
- introduzione di un adeguato ed efficace sistema disciplinare;
- effettuazione di verifiche periodiche e di eventuali revisioni ed aggiornamenti del Modello, in ragione sia dell'introduzione di nuovi reati sia di modifiche nella struttura organizzativa dell'Ente o cambiamenti dell'attività svolta da quest'ultimo.

Quanto alle principali caratteristiche dell'OdV, il Decreto ne sottolinea l'autonomia ed indipendenza quale requisiti essenziali ed imprescindibili.

Esso dovrà, pertanto, godere di una totale indipendenza rispetto agli altri organi societari, essere costituito da soggetti dotati del requisito della professionalità, disporre di adeguate risorse finanziarie, di un'adeguata retribuzione, di effettivi poteri di iniziativa e vigilanza.

## 2.5 I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO<sup>2</sup>

I reati che possono comportare l'insorgere della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto (come ad oggi in vigore) sono in fase di continua espansione e ricomprendono fattispecie criminali di natura al quanto eterogenea fra loro. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali illeciti rilevanti per l'applicazione delle sanzioni previste nel Decreto possono essere riassunti come segue:

- **reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, quali *"Frode", "Corruzione" e "Concussione", "Indebita percezioni di erogazioni pubbliche", "Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*;
- **reati informatici e trattamento illecito di dati personali**, quali ad esempio falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (i c.d. *"cyber-crimes"*);
- **reati societari**, quali, ad esempio, *"False comunicazioni sociali" e "False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori", "Falso ion prospetto", "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione"*;
- **reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge del 14 gennaio 2003, n. 7 *"Ratifica ed esecuzione"*;
- **reati contro la personalità individuale**, quali la *"Riduzione in schiavitù", "Prostituzione minorile", "Tratta di persone"*; ed altre fattispecie criminali simili;
- **illeciti posti in essere nei rapporti con i mercati finanziari**, quali i reati di abuso di informazioni privilegiate nonché di manipolazione del mercato di cui agli art. 180 e ss del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- **omicidio colposo e lesioni personali gravissime** dei dipendenti dell'Ente dovute a violazione delle norme anti-infortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute nell'ambiente di lavoro;
- **reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, come previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231;
- **reati aventi natura "transnazionale"** quali, ad esempio, l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove siano caratterizzati da un elemento di *"transnazionalità"* che ricorre qualora il comportamento criminale:
  - sia stato commesso in più di uno Stato;
  - ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  - ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  - ovvero sia stato commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- **i reati di criminalità organizzata**, tra cui si evidenziano l'associazione a delinquere ex art. 416 del codice penale nonché l'associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416bis del codice penale;

---

<sup>2</sup> Sempre ai fini di praticità didattica del presente iModello, si riportano in tale sede solo per cenni le famiglie di reati contemplati dal Decreto e si rimanda all'Allegato tecnico del Modello, per una esposizione dettagliata dei reati e della loro descrizione

- **i reati contro l'industria ed il commercio** tra cui si evidenziano i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- **i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore** che includono, *inter alia*, le fattispecie di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, nonché di riproduzione, trasferimento su altro supporto, di distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati;
- **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Tra le nuove fattispecie criminali di cui è prossima l'introduzione nel novero dei reati rilevanti e potenzialmente idonei a far insorgere la responsabilità di un Ente ai sensi del Decreto, si segnalano infine gli **illeciti in materia di danno ambientale** (quali, ad esempio, la violazione di norme che regolano lo smaltimento di rifiuti o lo svolgimento di attività pericolose per la salute e l'ambiente) nonché il **traffico illecito di sostanze stupefacenti**.

### 3. GLOSSARIO

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- Aree di attività a rischio** - operazioni o atti che espongono la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal Decreto
- CCNL** - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Stilmas
- Società** - Stilmas
- Consulenti** - coloro che agiscono in nome e/o per conto di Stilmas sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
- Dipendenti** - tutti i dipendenti di Stilmas (compresi i consulenti interni)
- D.Lgs.231/2001 o Decreto** - il decreto legislativo .231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche
- Funzioni Apicali** - le persone che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e controllo dell'ente
- Linee Guida** - le Linee Guida in tema di responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/ 2001) emanate da Confindustria
- Modello** - il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001
- Organismo di Vigilanza (OdV)** - organismo interno, istituito ai sensi del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e dei relativi aggiornamenti
- Organi Sociali** - Tutti gli Organi di direzione e controllo di Stilmas Organo Dirigente - CdA di Stilmas
- Organigramma Aziendale** - rappresentazione grafica dei principali attori aziendali - interni ed esterni, con evidenza delle linee di riporto e dei livelli di responsabilità
- Societogramma** - rappresentazione grafica dei rapporti di controllo e di collegamento tra Stilmas S.p.a. e i suoi proprietari.
- Outsourcers** - società che svolgono attività di servizio in favore di Stilmas
- P.A.** - la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio
- Partner** - controparti contrattuali (anche i terzi, collaboratori, agenti ecc...) della Società sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Stilmas addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito dei processi sensibili
- Processo sensibile** - attività/processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati. Trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della



fattispecie di reato

**Reati** - i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs. 231/ 2001 e successive modifiche e/ o integrazioni  
**Gare Pubbliche** - con questo termine si intendono, ai fini del presente modello, tutte **le Procedure Competitive di assegnazione ad evidenza pubblica** per qualunque finalità di specie (esempio: bandi, ottenimento di concessioni, contributi, ecc...)

Diventa parte integrante del presente glossario, le nomenclature indicate nel Manuale della Qualità ai quali si rimanda.